

REGOLAMENTO (CEE) N. 1870/85 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1985

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 683/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 435/85⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 1° e 2 luglio 1985 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 16. 3. 1985, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	65,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	73,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	60,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	80,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	95,00 ⁽³⁾

- ⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :
- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
 - b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
 - c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- ⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :
- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.
- ⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :
- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	16,06
07.03 A II	16,06
15.17 B I a)	36,50
15.17 B I b)	58,40
23.04 A II	4,80